

## CAPITOLATO

### PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI SUB-CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE SCOLASTICHE, EDIFICI PERTINENZIALI E RELATIVE STRUTTURE DEL COMUNE DI NONANTOLA.

#### PREMESSE

Nonaginta S.r.l. è società a integrale partecipazione del Comune di Nonantola, avente a oggetto sociale la gestione del patrimonio proprio e di quello del Comune di Nonantola (MO) a qualunque titolo affidato, nonché la produzione di beni e servizi strumentali all’attività del Comune medesimo, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e servizio idrico integrato.

Dato atto che:

1. con Delibera n. 64 del 31.8.2006 il Consiglio Comunale di Nonantola conferiva a Nonaginta S.r.l. in concessione amministrativa gli impianti sportivi e relative pertinenze di proprietà pubblica siti nel comune di Nonantola;
2. con atto Rep. n. 1681 del 17.11/2006 veniva sottoscritto l’atto di “concessione amministrativa per il conferimento dei beni patrimoniali alla società Nonaginta S.r.l.” il quale all’art. 6 prevede la sub-concessione a terzi degli impianti nel loro complesso e/o di singoli servizi;
3. con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 08.05.2009 venivano approvati gli indirizzi di riferimento per la gestione degli impianti sportivi e ai rapporti tra Nonaginta S.r.l. e le società sportive;
4. con contratto di gestione Rep. n. 1807 del 25.11.2014 il Comune di Nonantola affidava a Nonaginta S.r.l. la concessione amministrativa e la gestione di alcuni beni immobili e mobili di proprietà comunale, tra i quali gli impianti sportivi oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale richiamata al precedente punto 1;
5. con Delibera di Giunta comunale n. 53 del 12/04/2023 venivano approvate le linee di indirizzo in merito agli impianti sportivi e loro pertinenze di proprietà comunale, recepite integralmente da Nonaginta S.r.l.;
6. il prossimo 31/07/2023 è prevista la scadenza delle concessioni di gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Nonantola e di Nonaginta S.r.l. o in sua disponibilità come meglio specificati nel prosieguo;
7. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità, è ritenuto opportuno avviare una procedura aperta finalizzata a ricevere le proposte progettuali e di gestione degli impianti suddetti da parte dei soggetti interessati;
8. una apposita commissione, nominata a termini di legge, esaminerà le proposte anche tenendo conto della professionalità dei soggetti interessati e della loro capacità di valorizzare le potenzialità dell’impianto sportivo a favore della collettività;
9. il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione, provvederà ad assegnare la gestione dei vari impianti mediante affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 38/2021;
10. il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Nonantola (MO);
11. **Il Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Ing. Cosimo De Rosa, e-mail: [derosa.c@nonaginta.it](mailto:derosa.c@nonaginta.it).

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ss.mm.ii “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;
- L.R. Emilia Romagna 31 maggio 2017 n. 8 e ss.mm.ii. “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;
- D.L. 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96;
- D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 “Attuazione dell’articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. In particolare:
  1. art. 6, comma 1: “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”;
  2. art. 6, comma 2: “Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”;
  3. art. 6, comma 3: “Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”;
  4. art. 6, comma 4: “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”.
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento Ordinario n. 10);
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche.

**PARTE PRIMA**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. La sub-concessione è costituita da 4 Lotti - come da tabella riportata al seguente punto 7 - allo scopo di garantire la massima partecipazione e la possibilità di selezionare la migliore proposta di gestione e maggiormente corrispondente alle finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale. La descrizione sintetica dei Lotti e le relative planimetrie sono contenute nelle schede i Lotti ("Allegati 1, 2, 3, 4").
2. **Al fine di garantire una puntuale organizzazione delle attività e per conseguire una migliore programmazione e gestione dei servizi sportivi la partecipazione degli operatori è ammessa per un massimo di due lotti, da individuarsi a scelta dell'associazione sportiva partecipante alla procedura di gara.**
3. La sub-concessione comprende la gestione organizzativa, amministrativa e contabile, la gestione della promozione delle attività sportive e attività socio-ricreative, la gestione della comunicazione, la custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature, come meglio specificato negli schemi di Convenzione e Matrice dei rischi allegati ("Allegato 5, 6, 7, 8").
4. La gestione deve essere condotta nel rispetto del principio che l'attività sportiva, ricreativa e motoria esplica essenzialmente una funzione educativa, formativa, prevenzione sanitaria e aggregazione sociale.
5. La Convenzione ha l'obiettivo di costituire un punto di riferimento socio-sportivo importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal sub-concessionario sia in collaborazione con l'associazionismo del territorio, la concessionaria e l'Amministrazione comunale.
6. La finalità della Convenzione è quella di favorire le discipline sportive compatibili con le strutture degli impianti sportivi in oggetto ottimizzando l'uso e la gestione degli impianti stessi in termini di servizi resi alla collettività, consentendone la valorizzazione e la salvaguardia.
7. La Convenzione di sub-concessione della gestione prevede che il sub-concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo - come illustrato nel Piano economico finanziario della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale PEF ("Allegato 9") - introitando le tariffe per l'uso di tali strutture, così come approvate dall'Amministrazione Comunale e *pro tempore* vigenti.
8. **TABELLA RIEPILOGATIVA LOTTI:**

LOTTO	CIG	LOCALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	DURATA ANNI
1	98783017DC	Complesso sportivo Via Risorgimento e Via M. di Redù Nonantola (MO)	n. 1 campo da calcio a 7 n. 1 campo da calcio a 11 sintetico con tribuna pubblico n. 1 tensostruttura con campo interno da calcio a 5 o pallavolo + n. 2 edifici con centrale termica e n. 4 spogliatoi Spazio verde con giochi/arredi per bambini n. 1 tensostruttura con n. 2 campi da tennis e tribune pubblico n. 1 struttura adibita a Bar + spogliatoi tennis nella parte posteriore n. 1 campo da beach volley n. 1 pista da pattinaggio con campo da basket n. 1 campo da calcio a 11 in erba naturale denominato Stadio "Vaccari" con tribuna pubblico e n. 2 gazebo porta-attrezzature n. 2 edifici con Centrale Termica, spogliatoi e ufficio Area Verde libera ed edificio denominato "Sala Ciclisti" per attività socio-ricreative Spazio verde esterno con attività socio-ricreative Boccifila composta da: bagni + spogliatoi + Centrale Termica + Bar con cucina + sala biliardo + ufficio + campi bocce + sala corsi + zona socio-ricreativa Palestra "Polivalente 90" composta da: stanza quadri elettrici + spogliatoi/bagni + Centrale Termica + stanze depositi materiale + campo polivalente senza pubblico ingresso/biglietteria, guardaroba e deposito tavoli/sedie, cucina	10
2	9878337592	Palestra Comunale "Palapiccinini" Via Mazzini Nonantola (MO)	Piano Terra: campo da pallavolo + tribune pubblico + bagni + spogliatoi + Centrale Termica; Piano 1: ufficio + sala corsi; Centrale Termica principale + Cabina Elettrica di BT/MT a torretta (in uso promiscuo con complesso Via Risorgimento n. --- Area A – Lotto I).	10

<b>3</b>	<b>987835439A</b>	Complesso sportivo presso la scuola "D. Alighieri" e "Nascimbeni" Via Grieco Nonantola (MO)	Piano rialzato: ufficio + sala insegnante + spogliatoi/bagni; Piano terra: campo polivalente con tribuna pubblico; Piano seminterrato: depositi/magazzini materiale + zona impianti + zona palestra con attrezzi. Pista d'Atletica esterna: grande area verde + zona attrezzata per lancio del peso + zona attrezzata per salto in alto + zona attrezzata per salto in lungo + pista d'atletica a n. 4 corsie; n. 1 container a uso deposito attrezzature	5+5
<b>4</b>	<b>9878366D7E</b>	Palestra presso la scuola "F.lli Cervi" Via V. Veneto Nonantola (MO)	n. 1 campo pallavolo Spogliatoi/bagni; n. 1 container ad uso deposito attrezzature	5+5

9. **In relazione al Lotto 1 si precisa che**, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere a realizzare opere di manutenzione straordinaria tese a ripristinare la piena ed effettiva funzionalità dei campi da gioco. In particolare, dovrà provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

- sostituzione pavimentazione della Palestra Polivalente 90 con pavimentazione polifunzionale in parquet;
- sostituzione pavimentazione campi tennis;
- sostituzione manto sintetico campo da calcio a 7.

Gli interventi manutentivi funzionali alle attività, dovranno essere iniziati entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione e realizzati entro i primi 3 anni (2026), sull'impianto inteso come struttura attualmente esistente e non riguardare nuove costruzioni/ampliamenti.

Qualsiasi proposta, prima di essere realizzata, dovrà essere autorizzata da Nonaginta. Nel caso si verificano impedimenti alla realizzazione di tali proposte non dipendenti dalla volontà del proponente, Nonaginta potrà chiedere l'esecuzione di interventi sostitutivi purché equivalenti.

La mancata realizzazione dei lavori nei termini sopra descritti è causa di risoluzione della Convenzione, salvo giustificato motivo dovuto ad eventi eccezionali e non prevedibili al momento di stipula della convenzione.

E' previsto, altresì, l'**obbligo** per il Gestore di consentire l'utilizzo gratuito dei servizi/spogliatoi dedicati agli utenti della tensostruttura con n. 2 campi da tennis da parte degli utenti dei 2 campi da padel (oggetto di altra Concessione in area limitrofa, non oggetto della presente procedura).

10. **In relazione al Lotto 2:** è previsto a carico dell'aggiudicatario l'**obbligo** al pagamento della **somma di Euro 54.000** quale rimborso al Gestore uscente, dei costi non ammortizzati, sostenuti per l'esecuzione dell'intervento di rifacimento della pavimentazione della palestra "Palapiccinini", realizzato a settembre 2022. Il concorrente dovrà espressamente formulare l'impegno al pagamento della suddetta somma **allegando** apposita dichiarazione di capacità economica e impegno di pagamento ("**Allegato 10**"). La mancata o parziale formulazione dell'impegno al pagamento e/o la mancata, inesatta o incompleta allegazione della suddetta dichiarazione determina l'**inammissibilità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura**.

11. Le strutture sportive "Complesso sportivo sito in Via Risorgimento", "Palestra polivalente – PalaPiccinini sita in via Mazzini", "Bocciofila con sala biliardi e sale ricreative, sita in via Marzabotto" e "Palestra della scuola Dante Alighieri, sita in via Grieco" sono conformi alle normative di riferimento della FIGC, FIT, FIPAV, FIGH e del CONI-FSN.

## ART. 2 - VALORE E DURATA DELLA SUB-CONCESSIONE

1. Il valore della sub-concessione, a norma dell'art. 167 D.Lgs. n. 50/2016, è costituito da:

LOTTO	A - DURATA SUB-CONCESSIONE		B - VALORE SUB-CONCESSIONE		
	Durata anni	Rinnovo anni	Valore annuale €	Valore complessivo €	di cui per rinnovo €
<b>1</b>	10	0	302.475,10	3.024.751,00	0
<b>2</b>	10	0	82.057,20	820.572,00	0
<b>3</b>	5	5	76.615,5	766.155,00	383.077,50
<b>4</b>	5	5	50.368,4	503.684,00	251.842,00

## 2. DURATA E DECORRENZA DELLA SUB-CONCESSIONE

A. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi descritti all'art. 1, decorrerà dalla data di sottoscrizione della Convenzione o dalla data del verbale di consegna dell'impianto, se precedente, e avrà la seguente durata:

- Lotti 1 e 2:** la durata della Convenzione è di **10 anni**, non rinnovabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima e/o dalla data del verbale di consegna dell'impianto se antecedente.
- Lotti 3 e 4:** la durata della Convenzione è di **5 anni**, rinnovabile per ulteriori 5 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima e/o dalla data del verbale di consegna dell'impianto se antecedente.

B. **Opzioni e rinnovi:**

- Lotto 1:** la Convenzione ha una durata stabilita in 10 anni, non rinnovabili;
- Lotto 2:** la Convenzione ha una durata stabilita in 10 anni, non rinnovabili;
- Lotto 3:** la Convenzione ha una durata di 5 anni rinnovabile, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, previa verifica e accordo fra Nonaginta e sub-concessionario almeno 3 mesi prima della scadenza della Convenzione.

- **Lotto 4:** la Convenzione ha una durata di 5 anni rinnovabile, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, previa verifica e accordo fra Nonaginta e sub-concessionario almeno 3 mesi prima della scadenza della Convenzione.
- C. **Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice:** la durata della Convenzione in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Gestore, avviate prima della scadenza della Convenzione. In tal caso il sub-concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 3 – STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA**

1. Con la stipula della Convenzione il sub-concessionario assume la gestione dell'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico.
2. Il sub-concessionario garantisce di aver posto in essere tutte le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Convenzione. A tal fine, è previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi prima della formulazione della proposta di gestione.
3. Il sub-concessionario non può pertanto eccepire durante la Gestione dell'impianto, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione in ragione anche della obbligatorietà di sopralluogo dei luoghi previsto al successivo art. 27, né, conseguentemente, avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
4. Alla stipulazione della Convenzione verrà redatto un "Verbale di consegna" degli impianti, delle attrezzature e arredi di proprietà di Nonaginta S.r.l., che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della Convenzione nelle medesime condizioni e qualità, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
5. Nelle more della stipula della Convenzione, la consegna degli impianti e delle altre strutture oggetto di sub-concessione potrà avvenire in via anticipata, mediante redazione di apposito verbale.
6. Le eventuali opere impiantistiche realizzate dal sub-concessionario durante il periodo di gestione passeranno al termine della Convenzione nella proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che nulla sia dovuto al sub-concessionario.
7. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione anticipata, Nonaginta S.r.l. prende possesso dell'immobile previa redazione di apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Gestore o in sua assenza con l'assistenza di 2 testimoni, nel quale siano indicate la consistenza dei beni mobili e immobili e le relative condizioni di manutenzione e usura. A tal fine verrà assunto come termine di riferimento il "Verbale di consegna" dell'impianto sportivo e gli eventuali successivi aggiornamenti del medesimo.
8. Qualora in sede di restituzione dell'immobile dovessero essere riscontrate migliorie eseguite dal Gestore senza il preventivo assenso di Nonaginta S.r.l., quest'ultima valuterà a propria insindacabile discrezione, se trattenere gratuitamente tali migliorie o se richiedere la riduzione in pristino; in quest'ultimo caso, qualora il Gestore sia inadempiente, Nonaginta S.r.l. provvede d'ufficio addebitando i relativi costi al Gestore.
9. Il Gestore provvede a rimuovere a proprie spese i beni mobili di sua proprietà ovvero quelli che Nonaginta S.r.l. e/o l'Amministrazione Comunale non abbia titolo di acquisire o non abbia interesse ad acquisire. In caso di inadempimento del Gestore, Nonaginta S.r.l. provvede d'ufficio addebitando i relativi costi al Gestore.
10. La presa in consegna dell'immobile da parte di Nonaginta S.r.l.:
  - a) non comporta il subentro nei contratti stipulati dal Gestore con i fornitori di beni o servizi;
  - b) non comporta il subentro nei contratti per l'installazione di cartelli pubblicitari ovvero per ogni altra forma di pubblicità sonora o visiva all'interno dell'impianto;
  - c) non comporta il subentro nei contratti di lavoro con il personale impiegato;
  - d) comporta la cessazione con effetto immediato del diritto di gestire il bar/ristorante (per il lotto 1).
11. Nonaginta S.r.l., ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, una verifica attestante l'ottimale manutenzione dell'immobile con tutto quanto in esso contenuto.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE, CUSTODIA E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Per tutta la durata della Convenzione, gli impianti sportivi dovranno essere principalmente utilizzati per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva di base, motoria, ricreativa, volta a soddisfare gli interessi generali della collettività e, in particolare, a favore dei giovani e delle categorie svantaggiate della popolazione come, per esempio, persone diversamente abili e anziani. Dovrà, altresì, essere garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nel territorio comunale come polo attrattivo in senso ampio per la comunità locale.
2. Il Gestore dovrà garantire:
  - a) la conservazione e il miglioramento delle strutture, degli impianti sportivi e degli edifici sopra indicati;
  - b) la gestione, l'utilizzo, la custodia dei beni per finalità sportive, di aggregazione sociale, culturali, nonché l'organizzazione, gestione e sviluppo di attività sportivo-ricreative anche per soggetti fragili e/o con disabilità;
  - c) la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità con particolare attenzione ai soggetti di età compresa tra i 3 e 18 anni e di età superiore ai 60 anni;
  - d) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
  - e) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
  - f) sviluppare la domanda di sport di base a livello locale, l'inclusione e l'aggregazione sociale;
  - g) collaborare fattivamente con Nonaginta S.r.l. e i servizi comunali al fine del raggiungimento degli scopi e dei livelli qualitativi sopra descritti.

3. Il Gestore dovrà garantire che, salvo causa di forza maggiore l'impianto sportivo sia aperto al pubblico per un periodo minimo:
  - **Per i Lotti 1 e 2:** 40 settimane l'anno. Gli orari e giorni di apertura e chiusura dovranno essere affissi e ben visibili agli ingressi dell'impianto.
  - **Per i Lotti 3 e 4:** 40 settimane l'anno. Gli orari e giorni di apertura e chiusura dovranno essere affissi e ben visibili agli ingressi dell'impianto.
4. Il Gestore mette gratuitamente a disposizione l'impianto sportivo per iniziative promosse dal Comune di Nonantola per non più di **10 giornate all'anno**, il Comune comunicherà le giornate di utilizzo dell'impianto con un preavviso di almeno 20 giorni; in tali giornate il Gestore mette a disposizione gratuitamente anche il personale necessario a garantire il corretto utilizzo della struttura.
5. Nel caso l'impianto o parte di esso dovesse risultare non fruibile per il tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi e/o di riqualificazione anche con carattere di urgenza progettati ed eseguiti a cura e spese di Nonaginta S.r.l. e/o del Comune di Nonantola, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico di Nonaginta S.r.l. In ogni caso sarà compito di Nonaginta S.r.l. rendere noti al Gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire a un necessario coordinamento.
6. Il Gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto all'uso corretto.
7. Il Gestore, per tutti gli adempimenti e comunicazioni previsti dalla Convenzione, dovrà provvedere tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
8. Il Gestore dovrà nominare un referente della gestione, quale soggetto abilitato a tenere i rapporti con Nonaginta S.r.l.
9. Con particolare riferimento ai rapporti con Nonaginta, il Gestore dovrà fornire obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.
10. Il Gestore potrà utilizzare l'impianto per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive (spettacoli, intrattenimenti pubblici, manifestazioni diverse, ecc.) gratuite o a pagamento, che abbiano rilevanza pubblica con coinvolgimento più ampio possibile della cittadinanza locale e dei comuni limitrofi, purché compatibili con il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza alcun pregiudizio degli stessi, che devono avere la prescritta agibilità.
11. Il Gestore dovrà assicurare la cura dell'habitat naturale, conservare l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e attivare forme di gestione idonee ad attuare e incentivare il contenimento dei consumi energetici.
12. Il Gestore è tenuto ad adottare forme di gestione e sensibilizzazione, dell'utenza e dei propri addetti, idonee a attuare e incentivare il contenimento della produzione di rifiuti e la loro raccolta differenziata.

#### **ART. 5 - SORVEGLIANZA, PULIZIA DELL'IMPIANTO, ALLESTIMENTI**

1. Il Gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento e montaggio/smontaggio delle attrezzature sportive ecc.).  
L'apertura e la chiusura dell'impianto e l'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda senz'altro ogni attività di allenamento e/o competizione sia da parte del Gestore che da parte degli utilizzatori terzi, così pure è richiesto in occasione di manifestazioni e/o eventi anche organizzati dal Comune.
2. Il Gestore dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese:
  - **Per i Lotti 1 e 2:** a ogni genere di pulizia sia ordinaria che straordinaria provvedendo anche alla sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, uffici magazzini, aree cortilive, ecc. Sono comprese anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo.
  - **Per i Lotti 3 e 4:** coordinarsi con Nonaginta S.r.l. e la Direzione scolastica, eventualmente anche tramite atto organizzativo esplicito, per definire il piano delle pulizie al fine di restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche.  
Le pulizie e le sanificazioni a carico del Gestore dovranno essere svolte, di norma, al termine delle attività sportive siano esse relative all'attività del Gestore che degli utilizzatori terzi. Le pulizie e sanificazioni previste dovranno essere assicurate in ogni caso prima dell'inizio dell'orario delle lezioni scolastiche e comunque in orari tali da consentire il pronto utilizzo della scuola.
3. Il Gestore si obbliga a segnalare a Nonaginta S.r.l., con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il Gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati da Nonaginta S.r.l. in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio nel caso si verificassero casi di violazione di norme, regolamenti o disposizioni comunali.
4. Per svolgere le varie funzioni il Gestore dovrà dotarsi di propri mezzi e attrezzature. La responsabilità per ogni danno o incidente durante la loro custodia e utilizzo sarà in capo al Gestore. Sarà in capo al Gestore la manutenzione ordinaria di tali attrezzature e strumentazioni e la loro manutenzione straordinaria/riparazione/sostituzione.

#### **ART. 6 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI, DIVIETI, AUTORIZZAZIONI**

1. **Codice etico:** il Gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di

prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari. Resta intesa l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

2. **Codice di comportamento:** il Gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti di Nonaginta S.r.l. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale del Gestore o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento di Nonaginta S.r.l., visionabile sul sito internet istituzionale della Società, liberamente accessibile al seguente indirizzo: [http://www.nonaginta.it/wp-content/uploads/2015/11/2017\\_Codice-Comportamento.pdf](http://www.nonaginta.it/wp-content/uploads/2015/11/2017_Codice-Comportamento.pdf).
3. **Privacy:** il Gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679).
4. **Rispetto delle norme e delle leggi:** il Gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi.
5. **Divieti di installazione e utilizzo improprio dell'impianto:** non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'installazione di nuove attrezzature e/o strutture varie anche temporanee, modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti senza preventiva formale richiesta a Nonaginta S.r.l. e successiva autorizzazione.
6. **Permessi e autorizzazioni in caso di eventi:** sono a carico del Gestore le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (Comune, ASL, SIAE, VVFF, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, ecc.) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi quali, per esempio, somministrazione di cibi e bevande.

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

##### **1. LOTTI 1 E 2 - LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA È DI SEGUITO DISCIPLINATA:**

1. E' a carico di Nonaginta la manutenzione straordinaria degli immobili, fatta eccezione per la manutenzione straordinaria dei campi da gioco/attività sportive che è a esclusivo carico del Gestore.
2. La manutenzione ordinaria è a carico del Gestore.
3. La manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria e trattamento acque è a carico di Nonaginta; la manutenzione ordinaria è a carico del Gestore.
4. Il Gestore segnala a Nonaginta, entro 24 ore dalla scoperta, qualsiasi rottura o guasto all'immobile e agli impianti che determini la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria a carico di Nonaginta.
5. Il Gestore è tenuto ad attuare tutti gli interventi preventivi utili a limitare le spese in un'ottica di oculata gestione e a custodire la documentazione ad essi relativa.
6. È in carico e a spese del Gestore:
  - a. il mantenimento dello stato di decoro della struttura. Il Gestore dovrà effettuare gli interventi necessari per assicurare la cura del verde, la cura dei vialetti e delle aree cortilive, la manutenzione delle piccole essenze arboree come siepi e cespugli e delle alberature in genere;
  - b. in caso di nevicate, lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere i vari fabbricati dell'impianto e rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio;
  - c. tutti gli interventi di minuta manutenzione. Per quanto possano rientrare nella minuta manutenzione diversi tipi di intervento, a solo titolo di esempio, ancorché non esaustivo, rientrano senz'altro la sostituzione di neon e lampadine negli spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini, vialetti, campi sportivi, ecc.; riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni; sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature; riparazioni di recinzioni e cancelli; sostituzione mattonelle; tinteggi e riprese di intonaco; ecc.;
  - d. la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi (es. sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc.), uffici, magazzini, campi sportivi, bar, ecc. Nel caso emerga l'esigenza del Gestore di installare o sistemare dispenser fissi per erogazione del sapone liquido e/o phon asciugacapelli, questi tipi di interventi restano in carico al Gestore. Tali strumenti dovranno essere installati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorché forniti dal Gestore, diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o di Nonaginta e rimarranno presso l'impianto sportivo al termine della Convenzione;
  - e. le necessarie cure e manutenzioni affinché gli alberi conservino condizioni di sicurezza e stabilità. Sono a carico e a spese del Gestore le analisi relative allo stato di salute e sicurezza delle alberature; l'eventuale abbattimento di piante secche o il taglio di rami secchi o pericolosi e il loro smaltimento dovranno avvenire previa autorizzazione di Nonaginta;
  - f. la rimozione, secondo le norme di legge previste, di vespe, api, insetti vari, ratti, talpe, rettili, volatili ecc. Il Gestore osserverà le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre con interventi a proprio carico;
  - g. la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonché la fornitura di nuove attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perché non più rispondenti alle norme di sicurezza (reti, pali, cavi e arganelli/tenditori impianto pallavolo, canestri, tralici e tabelloni basket, centraline e display/monitor segnapunti ecc.), la segnatura dei campi di gioco in caso di scolorimento delle righe o in caso di necessità di nuove tracciate. Le installazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o di Nonaginta al termine della Convenzione;

- h. la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 1 volta l'anno a fine autunno) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati. Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato da Nonaginta S.r.l. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto Gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.
- 7. Le manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22/1/2008, n.37 e s.m. sono affidate dal Gestore a imprese adeguatamente qualificate. In particolare, il Gestore:
  - a. esegue la manutenzione ordinaria degli impianti in conformità ai libretti di uso e manutenzione dei relativi componenti;
  - b. annota tutti gli interventi di manutenzione eseguiti in apposito registro;
  - c. documenta la spesa mediante le relative fatture.
- 8. Sono sempre a carico del Gestore tutti gli interventi di riparazione dovuti ad atti vandalici o a cause imputabili al Gestore e/o all'utenza.
- 9. Le parti possono concordare esclusivamente in forma scritta che il Gestore esegua a proprie spese interventi di manutenzione che competono a Nonaginta. In tal caso Nonaginta rimborserà al Gestore solo le spese documentate.
- 10. Le parti eseguono, almeno 1 volta l'anno, un sopralluogo congiunto finalizzato a verificare che le attività di manutenzione siano state correttamente eseguite dal Gestore; l'esito di tale sopralluogo è verbalizzato.
- 11. Qualora la ritardata segnalazione di cui al precedente comma 4 e/o la ritardata, mancata e/o inesatta manutenzione da parte del Gestore determini danni rientranti nella manutenzione straordinaria in carico a Nonaginta ai sensi del precedente comma 1, il medesimo avrà l'obbligo di rimborsare le conseguenti spese sostenute da Nonaginta per le riparazioni, oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

**2. LOTTI 3 E 4 - LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA È DI SEGUITO DISCIPLINATA:**

- 1. E' a carico di Nonaginta la manutenzione straordinaria.
- 2. La manutenzione ordinaria degli immobili è di norma a carico di Nonaginta; sono a carico del Gestore gli interventi manutentivi descritti ed elencati nell'offerta tecnica formulata in sede di gara.
- 3. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria e trattamento acque è a carico di Nonaginta. Sono, altresì a carico di Nonaginta i seguenti interventi di manutenzione:
  - a. gli interventi necessari per assicurare la cura del verde, la cura dei vialetti e delle aree cortilive, la manutenzione delle piccole essenze arboree come siepi e cespugli e delle alberature in genere;
  - b. in caso di nevicate, lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere la palestra e rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio;
  - c. gli interventi di minuta manutenzione. Per quanto possano rientrare nella minuta manutenzione diversi tipi di intervento, a solo titolo di esempio, ancorché non esaustivo, rientrano senz'altro la riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni; sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature; riparazioni di recinzioni e cancelli, ecc.;
  - d. le necessarie cure e manutenzioni affinché gli alberi conservino condizioni di sicurezza e stabilità, le analisi relative allo stato di salute e sicurezza delle alberature; l'eventuale abbattimento di piante secche o il taglio di rami secchi o pericolosi e il loro smaltimento;
  - e. la rimozione, secondo le norme di legge previste, di vespe, api, insetti vari, ratti, talpe, rettili, volatili, le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre, ecc.;
  - f. la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 1 volta l'anno a fine autunno) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.
- 4. Il Gestore segnala a Nonaginta, entro 24 ore dalla scoperta, qualsiasi rottura o guasto all'immobile e agli impianti che determini la necessità di un intervento di manutenzione urgente a carico di Nonaginta.
- 5. È in carico e a spese del Gestore:
  - a. la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi (es. sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc.), uffici, magazzini, campi sportivi, ecc. Tali strumenti dovranno essere installati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorché forniti dal Gestore, diventeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale e/o di Nonaginta e rimarranno presso l'impianto sportivo al termine della Convenzione;
  - b. la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonché la fornitura di nuove attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perché non più rispondenti alle norme di sicurezza (reti, pali, cavi e arganelli/tenditori impianto pallavolo, canestri, tralici e tabelloni basket, centraline e display/monitor segnapunti ecc.), la segnatura dei campi di gioco in caso di scolorimento delle righe o in caso di necessità di nuove tracciature. Le installazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale e/o di Nonaginta al termine della Convenzione;
  - c. si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato da Nonaginta S.r.l. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto Gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.
- 6. Sono sempre a carico del Gestore tutti gli interventi di riparazione dovuti ad atti vandalici o a cause imputabili al Gestore e/o all'utenza.
- 7. Le parti possono concordare esclusivamente in forma scritta che il Gestore esegua a proprie spese interventi di manutenzione che competono a Nonaginta S.r.l. In tal caso la società rimborserà al Gestore solo le spese documentate.

8. Le parti eseguono, almeno 1 volta l'anno, un sopralluogo congiunto finalizzato a verificare che le attività di manutenzione siano state correttamente eseguite dal Gestore; l'esito di tale sopralluogo è verbalizzato.
9. Qualora la ritardata segnalazione di cui al comma 4 e/o la ritardata, mancata e/o inesatta manutenzione da parte del Gestore determini danni rientranti nella manutenzione straordinaria, il medesimo avrà l'obbligo di rimborsare le conseguenti spese sostenute da Nonaginta S.r.l. per le riparazioni, oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA**

1. Ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che di Nonaginta e del Comune di Nonantola, relativa alla Convenzione di sub-concessione e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal Gestore.
2. Il Gestore solleva Nonaginta e il Comune di Nonantola da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la Convenzione. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione della Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compenso da parte di Nonaginta e/o dell'Amministrazione comunale. Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto sportivo dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e, come tale, avrà l'obbligo di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
3. Il Gestore si impegna a nominare un responsabile e un suo eventuale sostituto - e a comunicarlo tempestivamente a Nonaginta - per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, è responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto Gestore.
4. Nonaginta resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale impiegato a qualunque titolo nelle attività oggetto della Convenzione.
5. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti e assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Altresì, il Gestore è tenuto a fornire a Nonaginta all'atto della sottoscrizione della Convenzione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi al fine di verificare eventuali interferenze con le lavorazioni di manutenzione straordinaria e/o con le attività scolastiche.
6. E' in capo al Gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo a ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98. Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, e in particolare:
  - a. le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo di propagazione di un incendio;
  - b. prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
  - c. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
  - d. devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
  - e. devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
  - f. devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e sistemazioni varie;
  - g. deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
  - h. nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezione.
7. Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi (es. buche, uncini, spuntoni, sporgenze di radici, pali pallavolo o tralici basket non protetti, colonne o spigoli a bordo campo non protetti, ecc..) è compito del Gestore provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transenne, apposite segnalazioni ecc..).
8. **Per i Lotti 1 e 2:**
  1. il Gestore provvederà a mantenere efficienti:
    - a. i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
    - b. gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
    - c. i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
  2. È onere del Gestore assolvere gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:
    - a. i controlli;
    - b. gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
    - c. gli interventi manutentivi;
    - d. le istruzioni per il pubblico;
    - e. le procedure da attuare in caso di incendio.
  3. Il Gestore o personale da questi incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti

impianti e attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- a. sistema di allarme e impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- b. attrezzature e impianti di spegnimento;
- c. sistema di evacuazione fumi e calore;
- d. impianti elettrici di sicurezza;
- e. porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

4. Il Gestore deve provvedere all'addestramento e informazione antincendio del proprio personale e annotarlo in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'Autorità competente.

**9. Per i Lotti 3 e 4:**

1. Nonaginta provvederà a mantenere efficienti:

- a. i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- b. gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- c. i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

2. È onere di Nonaginta assolvere gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- a. i controlli;
- b. gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- c. gli interventi manutentivi;
- d. le istruzioni per il pubblico;
- e. le procedure da attuare in caso di incendio.

3. Nonaginta o personale da lei incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti e attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

1. sistema di allarme e impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
2. attrezzature e impianti di spegnimento;
3. sistema di evacuazione fumi e calore;
4. impianti elettrici di sicurezza;
5. porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

4. Il Gestore deve provvedere all'addestramento e informazione antincendio del proprio personale e annotarlo in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

**ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE**

1. Il Gestore garantisce la presenza di personale - di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario, ecc. – in numero e qualifica adeguato a garantire un appropriato livello di servizio, secondo quanto previsto dalle prescrizioni normative riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei volontari e dei fruitori degli impianti e strutture. Dovrà altresì garantire la presenza di un numero adeguato di personale munito di attestato di primo soccorso e antincendio ai sensi della normativa vigente.
2. Il Gestore provvede a stipulare regolari contratti con il personale impiegato nella gestione, rispettare i contratti collettivi e a versare i contributi previdenziali e assicurativi ove previsto.
3. Il Gestore garantisce una adeguata informazione, formazione e addestramento del personale impiegato, nonché una specifica formazione al personale addetto all'emergenza sanitaria e antincendio. Il Gestore pubblica all'interno dell'impianto sportivo in posizioni ben visibili, i nominativi degli addetti alle emergenze sanitarie e antincendio.
4. Il Gestore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro".
6. Il Gestore è responsabile solidale delle azioni dolose o colpose commesse dal personale impiegato, indipendentemente dalla validità e/o correttezza del contratto di lavoro. Nonaginta e il Comune restano estranei a ogni controversia che riguardi i rapporti tra il Gestore/datore di lavoro e il personale impiegato.
7. Nonaginta resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della Convenzione.
8. Nonaginta potrà chiedere alla concessionaria di esonerare dal servizio il personale che abbia suscitato ripetuti o rilevanti problemi sul piano comportamentale, tali da nuocere alle finalità della Convenzione.

**ART. 10 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E COPERTURE ASSICURATIVE**

1) All'atto della stipulazione della Convenzione di sub-concessione, l'Aggiudicatario deve presentare:

1. la **GARANZIA DEFINITIVA** da calcolare sul valore complessivo del Lotto oggetto di Convenzione (indicato all'art. 2 – Tabella Valore sub-concessione, colonna "B - Valore sub-concessione", "Valore Complessivo") secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto della Convenzione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a al soggetto partecipante (se in forma singola) o a tutti gli operatori economici che partecipano alla gara (se in forma associata);
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per tutta la durata della Convenzione di sub-concessione;
- e) prevedere espressamente:
  - I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - III. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

2. congrua **COPERTURA ASSICURATIVA** – da mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della Convenzione, suoi eventuali rinnovi o proroghe - contro i rischi di:

- 1) **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della Convenzione, comprese tutte le operazioni e attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale per sinistro e per danni a persona non inferiore a € 3.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, commercio di cibi e bevande (**solo per il Lotto 1**);
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, o delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni alle cose presenti nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il sub-concessionario, che partecipi all'attività oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il sub-concessionario, che partecipino all'attività oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale.

- 2) **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il sub-concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Inoltre il Gestore si impegna a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di Nonaginta per danni a beni di proprietà del Gestore stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti di Nonaginta per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

- C. **DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ("Allegato 11")**. La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Il Gestore deve, pertanto, comunicare alla stazione appaltante:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura

alla quale sono dedicati;

- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- c. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione.

In occasione di ogni pagamento al Gestore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza della Convenzione.

2. Il Gestore è obbligato a inviare a Nonaginta copia della quietanza della polizza assicurativa entro 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del premio.

#### **ART. 11 – SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZIO BAR – SOLO PER LOTTO 1**

1. Il Gestore ha facoltà di installare all'interno dell'impianto distributori automatici di alimenti e bevande calde e fredde, negoziando con i relativi fornitori le condizioni contrattuali.
2. È prevista la possibilità per il Gestore di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle dei titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia commerciale e igienico-sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del sub-concessionario medesimo.  
In ogni caso, qualora non siano ottenute i necessari titoli autorizzativi oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Gestore nei confronti di Nonaginta e/o del Comune. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.
3. Il Gestore provvede alla gestione dei locali destinati ad attività socio-ricreative e bar garantendone l'apertura anche in coincidenza con iniziative e manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale di Nonantola. Il bar dovrà svolgere la sua attività nei modi e negli orari stabiliti dalle norme di legge in materia. Gli orari e giorni di apertura e chiusura dovranno essere affissi e ben visibili agli ingressi bar e locali socio ricreativi.
4. È a carico del Gestore l'arredo dei locali destinati ad attività socio-ricreative e del bar/ristorazione funzionale a una buona gestione del servizio stesso.
5. La gestione del bar/ristorazione si configura quale attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività svolta negli impianti sportivi e ad essi funzionalmente e logisticamente collegata (L.R. n. 14/2003 art. 4, comma3, lettera a). A tal fine, il Gestore dovrà presentare apposita SCIA.
6. È fatto assoluto divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (es. *slot machine*) e l'esercizio di sala scommesse. Il Gestore è obbligato a osservare le disposizioni di legge in materia e ottemperare a quanto disciplinato dalla L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii. e dalle relative delibere regionali di attuazione, pena la risoluzione della Convenzione.

#### **ART. 12 – SISTEMA TARIFFARIO E ACCESSO PRIORITARIO**

1. Il Gestore riscuote direttamente dagli utenti il corrispettivo dei biglietti e degli abbonamenti.
2. Il Gestore entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno comunica a Nonaginta, la proposta di gestione comprensiva del calendario delle giornate di chiusura in occasione di festività e delle tariffe all'utenza per l'anno sportivo successivo.
3. Per la determinazione delle tariffe, il Gestore si impegna a osservare e le disposizioni pro tempore vigenti impartite dall'Amministrazione comunale.
4. Ogni modifica tariffaria deve essere adeguatamente pubblicizzata con cartelli di adeguate dimensioni affissi agli ingressi, atri e biglietterie almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore. È vietata ogni modifica tariffaria con effetto retroattivo.
4. **In relazione ai Lotti 1, 2 e 3 è previsto, inoltre, l'obbligo per il Gestore di garantire l'accesso prioritario e tariffe agevolate per:**
  - a. **Lotto 1:** le società sportive eventi sede nel Comune di Nonantola;
  - b. **Lotto 2:** le squadre costituite presso società sportive di pallavolo aventi sede nel Comune di Nonantola;
  - c. **Lotto 3:** le squadre costituite presso società sportive di pallamano e atletica aventi sede nel Comune di NonantolaLe società sportive che intendono avvalersi degli impianti presenti nei lotti 1, 2 e 3 devono esercitare l'opzione di accesso prioritario con tariffa agevolata, dandone comunicazione al Gestore, entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente a quella di utilizzo.
5. La Convenzione per la Gestione degli impianti sportivi prevede che il soggetto individuato si faccia carico del rischio operativo e gestionale, normativo politico e regolamentare degli impianti sportivi con la conseguenza che in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di Convenzione.
6. Tutti gli introiti (tariffe) derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, compresa l'attività commerciale annessa di bar/ristorante (se presente), spettano al Gestore, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli, dall'uso degli spazi pubblicitari (se previsti), i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti e liberalità corrisposte da soggetti pubblici e privati.

#### ART. 13 – ONERI E FACOLTÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore assume l'obbligo di fornire la rendicontazione analitica della gestione con cadenza annuale, fatta salva la facoltà di Nonaginta di chiedere al Gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.
2. Il Gestore trasmette a Nonaginta, entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sulla gestione che contenga almeno i seguenti dati e informazioni:
  - a. il bilancio consuntivo del Gestore, redatto secondo il principio di competenza, dell'anno sportivo o solare precedente a seconda della forma optata dal Gestore e indicata nello Statuto;
  - b. il riepilogo dei costi e dei ricavi sostenuti nell'anno solare precedente;
  - c. il numero di ore utilizzo dell'impianto sportivo nell'anno solare precedente;
  - d. il numero di praticanti, atleti, squadre nell'anno solare precedente;
  - e. l'elenco dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori che, a qualunque titolo, abbiano prestato attività nell'anno solare precedente;
  - f. copia del registro degli interventi di manutenzione ordinaria e documentazione della relativa spesa (copia fatture) nell'anno solare precedente;A tal fine, in relazione ai dati di cui ai punti c. e d. il Gestore compilerà i formulari/template predisposti da Nonaginta ("Allegato n. 12").

#### ART. 14 – UTENZE

1. Le spese per le utenze di energia elettrica e gas sono a carico della Concedente; il Gestore si obbliga alla compartecipazione delle spese complessive relative ai consumi di gas ed elettricità per il 38%, al lordo di eventuali deduzioni previste nella delibera tariffe approvata dalla giunta comunale.
2. Si indicano nella seguente tabella i dati relativi alla media consumi/anno per ogni lotto. Per i lotti 3 e 4: i valori si riferiscono al complesso scolastico entro il quale l'impianto è collocato. Nelle more dell'installazione di strumenti di misura idonei a rilevare il solo consumo imputabile al gestore, la percentuale di rimborso è applicata al 7% dei consumi registrati per il plesso ospitante.

CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI		
LOTTO	MEDIA ANNUA DEI CONSUMI KW/H ELETTRICI	MEDIA ANNUA DEI CONSUMI KW/H TERMICI
1	158.077	414.119
2	23.221	75.951
3	87.482(*)	257.811(*)
4	99.868(*)	552.854(*)

(\*): dato riferito al plesso scolastico entro cui l'impianto è collocato

**NOTA:** i valori medi si riferiscono al periodo 2017-2021 (anno 2020 escluso dal conteggio consumi in quanto non rappresentativi).

3. Entro il 31 Luglio di ogni anno, Nonaginta S.r.l. invierà al Gestore, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di pagamento della percentuale di rimborso della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, debitamente documentata.
4. Il Gestore si obbliga a effettuare il pagamento del rimborso entro i successivi 90 giorni.  
Il mancato pagamento entro il termine sopraindicato comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 17. L'avviso di mancato pagamento e applicazione della relativa penale saranno comunicati al Gestore a mezzo posta elettronica certificata.
5. Il Gestore dovrà effettuare il pagamento del rimborso aumentato della penale di cui all'art. 18 entro l'ulteriore termine di 15 gg. dalla data di ricezione della PEC di cui al comma precedente.

#### ART. 15 – PIANO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ – SOLO PER I LOTTI 1

1. Il Gestore si obbliga alla realizzazione degli interventi manutentivi funzionali alle attività nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma. La mancata realizzazione dei lavori nei termini sopra indicati, se non debitamente giustificata e per cause eccezionali e impreviste non imputabili al Gestore, è causa di risoluzione della Convenzione.
2. Gli interventi manutentivi funzionali alle attività effettuate dal Gestore diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale senza che sia dovuta al Gestore la corresponsione di somme a titolo di rimborso, riscatto o indennità alcuna.

#### ART. 16 – CESSIONE E SUBAPPALTO

1. È vietata qualsiasi cessione parziale o totale della Convenzione.
2. il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:
  - **Lotti 1 e 2:** il subappalto è ammesso per la realizzazione degli interventi manutentivi funzionali alle attività e per tutte le attività manutentive che si renderanno necessarie;
  - **Lotti 3 e 4:** il subappalto è ammesso per la realizzazione degli interventi manutentivi funzionali alle attività e per tutte le attività manutentive che si renderanno necessarie;
3. Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Gestore si impegna a comunicare a Nonaginta, successivamente all'aggiudicazione della Convenzione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il sub-concessionario in ogni caso comunica a Nonaginta ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Convenzione,

nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il sub-concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del sub-concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Nonaginta, della perfetta esecuzione della Convenzione anche per la parte subappaltata. Il sub-concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti di Nonaginta dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il sub-concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Il sub-concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del sub-concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, Nonaginta può risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
7. Il sub-concessionario è comunque tenuto a comunicare a Nonaginta, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Convenzione, il nome del sub-contrattante e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate a Nonaginta eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il sub-concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 17 – PENALI**

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 10 comporta la applicazione di penale di € 200,00 per ogni violazione accertata in caso di ammissione di un numero massimo di persone ammesse nell'impianto secondo quanto previsto dal verbale di agibilità ovvero da altri atti autorizzativi.
2. La violazione dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa comporta la applicazione di penale giornaliera di € 100,00 per ogni giorno di mancata copertura assicurativa
3. Il ritardato pagamento nei termini indicati dall'art. 14, comma 3 comporterà l'applicazione della penale dello 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo di pagamento fino a al 10% dell'ammontare complessivo del rimborso dei consumi a carico del sub-concessionario, pena la risoluzione della Convenzione.
4. La violazione degli obblighi di preventiva richiesta di autorizzazione di attività e iniziative, comporteranno l'applicazione della penale di Euro 100,00 per ogni giorno di mancata/ritardata comunicazione.
5. La misura complessiva delle penali irrogate al Gestore per violazione/mancato/inesatto adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione, nel corso di ogni anno di Convenzione, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo concessorio annuale, pena la risoluzione della Convenzione.
6. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione degli addebiti e dall'esame delle controdeduzioni del Gestore.

#### **ART. 18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Nonaginta S.r.l. può procedere alla risoluzione anticipata della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. siano interrotte o sospese o modificate in senso peggiorativo le garanzie e polizze assicurative di cui all'articolo 10;
  - b. la violazione del divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (es. *slot machine*) e scommesse previsto dall'art. 11 comma 8;
  - c. sia disposta dall'autorità competente la chiusura dell'impianto per accertata violazione di norme igieniche e/o sanitarie almeno 2 volte;
  - d. la violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - e. la violazione degli obblighi relativi al subappalto di cui all'art. 16;
  - f. il raggiungimento della misura complessiva delle penali irrogate al Gestore per violazione/mancato/inesatto adempimento previste dall'art. 17, commi 3 e 5.
2. La risoluzione della Convenzione è preceduta dalla contestazione degli addebiti e dall'esame delle eventuali controdeduzioni del Gestore che dovranno pervenire a Nonaginta S.r.l. entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

#### **ART. 19 – COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni e richieste di autorizzazione dovranno essere formulate dal Gestore a Nonaginta tramite comunicazione PEC.
2. Nonaginta S.r.l., ricevuta la richiesta, comunicherà le proprie determinazioni al Gestore entro i successivi 30 giorni. Eventuali attività e iniziative intraprese dal Gestore in violazione degli obblighi di preventiva richiesta di autorizzazione comporteranno l'applicazione della penale di cui all'art. 17 comma 4.
3. Le comunicazioni di cui all'art. 7 comma 4, riguardanti qualsiasi rottura o guasto all'immobile e agli impianti che determini la necessità di un intervento urgente di manutenzione straordinaria a carico di Nonaginta potranno avvenire telefonicamente contattando l'Ufficio tecnico di Nonaginta S.r.l., per e-mail scrivendo all'indirizzo [segnalazioni@nonaginta.it](mailto:segnalazioni@nonaginta.it) o PEC.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della Convenzione tra Nonaginta S.r.l. e il Gestore è competente il Foro di Modena. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 21 – SPESE A CARICO DEL GESTORE**

1. La Convenzione sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 tramite scrittura privata che sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.
2. Tutte le spese relative alla Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, necessarie per l'esecuzione e gestione della Convenzione, sono a totale carico del Gestore senza diritto di rivalsa.
3. Sono, altresì, a carico del Gestore senza diritto di rivalsa:
  - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze occorrenti per l'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione, comprese le certificazioni di omologazione dei campi da gioco;
  - b) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla Convenzione;
  - c) le spese, le imposte, tasse, diritti di segreteria, tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione della Convenzione;
  - d) tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulla Convenzione.

#### **ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO**

1. Il Gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente a Nonaginta S.r.l. tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento della Convenzione.
2. Restano a carico del Gestore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione della Convenzione.

### **PARTE SECONDA**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI GESTIONE**

#### **ART. 23 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La procedura per l'affidamento della Convenzione di sub-concessione per la gestione degli impianti sportivi, palestre scolastiche, edifici pertinenziali e relative strutture del Comune di Nonantola è disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 380/2021 e sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'espletamento della presente procedura avviene per mezzo della piattaforma e-procurement "Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)", accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, a tal fine, Nonaginta S.r.l. si avvale del Servizio Unificato Appalti dell'Unione dei Comuni del Sorbara, in qualità di Centrale Unica di Committenza (Convenzione Rep. n. 179 del 05/10/2009).

#### **ART. 24 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono proporre offerte per la gestione degli impianti sportivi in oggetto, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, i seguenti operatori economici:
  - a. Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Polisportive;
  - b. i soggetti di cui sopra anche congiuntamente in accordo tra loro; in tal caso i soggetti dovranno presentare le proposte individuando un referente unico nei rapporti, anche contrattuali, con la Stazione appaltante, in caso di affidamento, provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza a tale referente unico.
2. **L'offerta potrà essere presentata esclusivamente per due dei lotti messi in gara, per i quali il concorrente ha interesse a partecipare.**
3. Non possono partecipare alla gara del medesimo lotto coloro che si trovano fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
4. Non sono ammesse proposte per una parte del servizio e/o condizionata, pena l'esclusione dalla procedura.

#### **ART. 25 - REQUISITI GENERALI**

1. Alla data di sottoscrizione delle previste dichiarazioni per la partecipazione alla procedura, i soggetti di cui sopra, sia che presentino le proposte di gestione singolarmente o in forma congiunta, dovranno possedere i seguenti requisiti e pertanto dichiarare:
  - a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati di Nonaginta S.r.l. (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Nonaginta S.r.l. negli ultimi tre anni di servizio (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - c. di non avere tra i propri rappresentanti legali, titolari, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali, soggetti che si trovino in condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti o dipendenti di Nonaginta S.r.l. che siano responsabili del presente procedimento.

#### **ART. 26 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

- I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

**A. REQUISITI DI IDONEITÀ**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità:

- essere società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, presentando all'interno della documentazione amministrativa i certificati d'iscrizione alle associazioni anche avvalendosi da quanto previsto dal DPR 445/2000 (autocertificazione);
- essere titolari di partita IVA.

**B. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto un'esperienza professionale di almeno 24 mesi consecutivi maturata nell'ultimo triennio nella gestione di strutture e impianti sportivi, mediante l'elencazione dei principali servizi riguardanti l'attività in oggetto della presente Convenzione.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**ART. 27 – SOPRALLUOGO**

- I soggetti interessati dovranno **obbligatoriamente**, a pena di esclusione, prendere visione dei luoghi.
- La richiesta di sopralluogo deve essere formulata scrivendo [segnalazioni@nonaginta.it](mailto:segnalazioni@nonaginta.it)
- Il sopralluogo deve essere effettuato almeno 5 giorni prima della data di scadenza di presentazione della proposta.
- La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno 4 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del sopralluogo e riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del soggetto interessato; recapito telefonico; indirizzo e-mail; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo nonché la delega rilasciata dal legale rappresentante del concorrente qualora non sia quest'ultimo ad eseguire il sopralluogo.
- Salvo imprevisti, data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
- Non sono accettate richieste di sopralluogo oltre i termini sopra indicati.
- Il sopralluogo deve tassativamente avvenire con l'assistenza di un incaricato/a di Nonaginta S.r.l. Al termine del sopralluogo l'ufficio Tecnico di Nonaginta S.r.l. rilascia l'attestato di presa visione dei luoghi.
- Il sopralluogo deve essere effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.
- Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
- Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
- In caso di partecipazione in forma associata, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici, purché munito della delega.

**ART. 28 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

- Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 come indicato nella seguente tabella:

LOTTE 1 E 2	Punteggio massimo criteri	Punteggio massimo complessivo
<b>OFFERTA TECNICA (Pt)</b>		100
A. Valenza del curriculum	10	
B. Valenza del progetto di gestione	40	
C. Valenza del progetto sportivo	40	
D. Valenza degli interventi manutentivi funzionali alle attività	10	
<b>TOTALE (Ptot)</b>		<b>100</b>

LOTTE 3 E 4	Punteggio massimo criteri	Punteggio massimo complessivo
<b>OFFERTA TECNICA (Pt)</b>		100
A. Valenza del curriculum	10	
B. Valenza del progetto di gestione	40	
C. Valenza del progetto sportivo	50	
<b>TOTALE (Ptot)</b>		<b>100</b>

**ART. 29 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

- Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

❖ **LOTTE 1 E 2**

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA È EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

LOTTE 1 E 2 - CRITERI		PUNTEGGIO
<b>OFFERTA TECNICA - "A+B+C"</b>		<b>MAX 100 PUNTI</b>
<b>A</b>	<b>VALENZA DEL CURRICULUM</b>	<b>Max 10 punti</b>
a1	Storicità e continuità organizzativa; esperienza di gestione di impianti sportivi simili a quelli oggetto della presente procedura per tipologia, dimensioni e impianti tecnologici negli ultimi 10 anni. Esperienza nella promozione dell'attività sportiva, organizzazione, radicamento sul territorio e risultati raggiunti. Numero di tesserati alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione. Progetti indirizzati alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Attività sportiva giovanile di base, squadre locali e progetti rivolti a bambini e giovani. Attività rivolte alle persone anziane, fragili e diversamente abili. Progetti rivolti all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità di genere. Organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto.	Max 10 punti
<b>B</b>	<b>VALENZA DEL PROGETTO DI GESTIONE</b>	<b>Max 40 punti</b>
b1	Progettualità e modalità di gestione e utilizzo concreto degli impianti sportivi esplicitando anche le ore/anno dedicate all'autoconsumo; utilizzo degli spazi; innovatività nelle scelte gestionali volte a garantire massima attrattività degli utenti e aumento delle fonti di ricavo e finanziamento. Progetti di sviluppo e valorizzazione degli impianti e delle attività anche di natura extra sportiva.	Max 15 punti
b2	Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio, piano delle pulizie, vigilanza, numero di settimane/anno e orari di apertura, servizi e attrezzature messe a disposizione.	Max 10 punti
b3	Piano di conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria, modalità di attuazione e programma di monitoraggio e controllo degli interventi.	Max 10 punti
b4	Organigramma ed elenco delle risorse umane da impiegare nella gestione con i rispettivi incarichi/ruoli (tecnici/amministrativi/allenatori/istruttori/insegnanti/ecc.), qualifica professionale e tipologia di rapporto (se dipendenti, soci, volontari, ecc.).	Max 5 punti
<b>C</b>	<b>VALENZA DEL PROGETTO SPORTIVO</b>	<b>Max 40 punti</b>
c1	Azioni per incentivare la pratica sportiva, con particolare riferimento ai ragazzi e adolescenti, anziani, soggetti diversamente abili o in difficoltà sociale/economica.	Max 15 punti
c2	Azioni per favorire l'attività ricreativa/aggregativa e per incentivare la pratica sportiva per il territorio (eventi, tornei, manifestazioni); sport di base e squadre locali.	Max 15 punti
c3	Progetti, attività e iniziative in favore delle Istituzioni scolastiche del territorio e/o altri Enti e organizzazioni operanti nell'ambito dell'educazione, della salute e dell'inclusione sociale (anche sotto forma di corsi, collaborazioni e disponibilità di personale qualificato, spazi gratuiti, ecc.)	Max 10 punti
<b>D</b>	<b>VALENZA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ</b>	<b>Max 10 punti</b>
d1	Progetti di miglioramento delle parti comuni; Progetti di riqualificazione energetica e/o il contenimento dei consumi degli impianti	Max 10 punti
<b>TOTALE A+B+C+D</b>		<b>MAX 100 PUNTI</b>

- Per i lotti 1 e 2 il PUNTEGGIO MASSIMO è di 100 PUNTI: OFFERTA TECNICA 100 PUNTI.

❖ **LOTTO 3 E LOTTO 4**

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA È EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

LOTTE 3 E 4 - CRITERI		PUNTEGGIO
<b>OFFERTA TECNICA - "A+B+C"</b>		<b>MAX PUNTI 100</b>
<b>A</b>	<b>VALENZA DEL CURRICULUM</b>	<b>Max 10 punti</b>
a1	Storicità e continuità organizzativa; esperienza di gestione di impianti sportivi-palestre scolastiche simili a quelli oggetto della presente procedura per tipologia, dimensioni e impianti tecnologici negli ultimi 10 anni. Esperienza nella promozione dell'attività sportiva, organizzazione, radicamento sul territorio e risultati raggiunti. Numero di tesserati alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione. Progetti indirizzati alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Attività sportiva giovanile di base, squadre locali e progetti rivolti a bambini e giovani. Attività rivolte alle persone anziane, fragili e diversamente abili. Progetti rivolti all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità di genere, compresa l'organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto.	Max 10 punti
<b>B</b>	<b>VALENZA DEL PROGETTO DI GESTIONE</b>	<b>Max 40 punti</b>
b1	Progettualità e modalità di gestione e utilizzo concreto degli impianti sportivi-palestre scolastiche esplicitando anche le ore/anno dedicate all'autoconsumo; utilizzo degli spazi; innovatività nelle scelte gestionali volte a garantire massima attrattività degli utenti e aumento delle fonti di ricavo e finanziamento; progetti di sviluppo e valorizzazione degli impianti e delle attività anche di natura extra sportiva.	Max 15 punti
b2	Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio, piano delle pulizie, numero di settimane/anno e orari di apertura, servizi e attrezzature messe a disposizione.	Max 10 punti
b3	Piano degli interventi di manutenzione ordinaria, tipologia, tempi e modalità di attuazione, monitoraggio.	Max 10 punti

b4	Elenco delle risorse umane da impiegare nella gestione con i rispettivi incarichi/ruoli (tecnici/amministrativi/allenatori/istruttori/insegnanti/ecc.), qualifica professionale e tipologia di rapporto (se dipendenti, soci, volontari, ecc.).	Max 5 punti
<b>C</b>	<b>VALENZA DEL PROGETTO SPORTIVO</b>	<b>Max 50 punti</b>
c1	Azioni per incentivare la pratica sportiva, con particolare riferimento ai ragazzi e adolescenti, anziani, soggetti diversamente abili o in difficoltà sociale/economica.	Max 15 punti
c2	Azioni per favorire l'attività ricreativa/aggregativa e per incentivare la pratica sportiva per il territorio (eventi, tornei, manifestazioni); sport di base e squadre locali.	Max 15 punti
c3	Progetti, attività e iniziative in favore delle Istituzioni scolastiche del territorio e/o altri Enti e organizzazioni operanti nell'ambito dell'educazione, della salute e dell'inclusione sociale (anche sotto forma di corsi, collaborazioni e disponibilità di personale qualificato, spazio gratuiti, ecc.)	Max 10 punti
c4	Sviluppo di attività motorie e sportive complementari realizzabili negli impianti.	Max 10 punti
<b>TOTALE A+B+C</b>		<b>MAX 100 PUNTI</b>

Per i lotti 3 e 4 il PUNTEGGIO MASSIMO è di 100 PUNTI: OFFERTA TECNICA 100 PUNTI.

## 2. OFFERTA TECNICA (per tutti i Lotti)

L'offerta Tecnica deve contenere i seguenti documenti:

- una relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui al precedente comma 1, (nell'ordine in cui gli stessi sono esposti in tabella).

La relazione dovrà essere compilata su fogli di formato A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando il font Times New Roman 12 pt, interlinea 1,5 contenuta in massimo 12 facciate complessive, esclusi indice e copertina. La relazione Tecnica dovrà essere suddivisa in argomenti corrispondenti all'articolazione dei criteri di valutazione. Ciascun argomento dovrà riportare il titolo e le lettere di riferimento dei criteri di valutazione (A - a1; B - b1, b2, b3, ecc.) sviluppando e seguendo l'ordine dei criteri e sub criteri e le indicazioni di valutazione indicati nelle tabelle di cui al precedente comma 1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l'esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza.

## ART. 30 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- Una apposita commissione, nominata a termini di legge, esaminerà le proposte di gestione anche tenendo conto della professionalità dei soggetti interessati e della loro capacità di valorizzare le potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività.
- Le proposte saranno valutate da una Commissione costituita da n. 3 componenti, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in funzione dei predetti parametri di valutazione.
- Per il criterio di attribuzione del punteggio di valutazione dell'offerta, ogni componente della Commissione di gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato a un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

Giudizio	Definizione	Coefficiente
Ottimo	Un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "ottimo, completo, dettagliato ed esaustivo".	1,00
Distinto	un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo distinto, ben argomentato e dettagliato nei tempi, modalità e risultati attesi sebbene con qualche incompletezza.	0.80
Buono	un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "adeguato" abbastanza articolato e/o dettagliato.	0.60
Più che Sufficiente	un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo più che sufficiente, ma non particolarmente articolato e/o dettagliato.	0.40
Sufficiente	un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo appena "sufficiente", sia nei contenuti che negli obiettivi e finalità.	0.20
Insufficiente	un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l'elemento in esami risulti "non trattato" o trattato in modo inadeguato e/o carente e/o superficiale e/o inappropriato.	0

## 4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Il punteggio totale (Ptot) è uguale alla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica.

## Art. 31 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

- La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della Convenzione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

## ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA.

- I dati raccolti ed acquisiti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e

integrazioni.

2. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Nonaginta S.r.l., in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della Convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Nonaginta S.r.l., con sede in Nonantola , Via Marconi 11 – sede provvisoria Via V. veneto 73/a.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: stipulazione del relativo atto di Convenzione e sua esecuzione.

I dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della Convenzione o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet di Nonaginta S.r.l.

I dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che vengono forniti di propria iniziativa.

L'interessato ha diritto: a) di accesso ai dati personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Prestazionale, nel Disciplinare di gara, nella Convenzione, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.

#### **ART. 33 – ALLEGATI**

1. Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti documenti:
  1. Scheda Lotto 1;
  2. Scheda Lotto 2;
  3. Scheda Lotto 3;
  4. Scheda Lotto 4;
  5. Schema di Convenzione Convenzione e Matrice dei rischi Lotto Lotto 1;
  6. Schema di Convenzione Convenzione e Matrice dei rischi Lotto Lotto 2;
  7. Schema di Convenzione Convenzione e Matrice dei rischi Lotto Lotto 3;
  8. Schema di Convenzione Convenzione e Matrice dei rischi Lotto Lotto 4;
  9. Piano economico finanziario della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (PEF);
  10. Dichiarazione pagamento lotto 2;
  11. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
  12. Template rendiconto gestione;